



Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

A.G. 347

Nota di verifica n. 445
20 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	347
Titolo:	Attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni
Norma di riferimento:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Relatore per la Commissione di merito:	Vazio, per la II Commissione; Gitti, per la VI Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissioni competenti:	II Giustizia, VI Finanze

Finalità

Il provvedimento – adottato sull'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), con specifico riferimento all'allegato B, numero 49) - reca attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

L'articolo 1, comma 4, della L. 114/2015 dispone che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della L. 183/1987. Qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-10: le norme introducono l'obbligo per determinati soggetti definiti "enti di interesse	La relazione tecnica afferma che tutte le modifiche e le innovazioni apportate dal

pubblico", che rientrino in specifici ambiti dimensionali, di redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione di carattere non finanziario relativa a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione.

La violazione dell'obbligo di redigere la predetta relazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di diversa entità a seconda del grado di violazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è competente la Consob.

Si prevede, infine, che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

provvedimento in esame sono riferite a soggetti privati e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.